



## FOGLIO INFORMATIVO

relativo al

### CREDITO DOCUMENTARIO E LETTERA DI STAND-BY

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MASSAFRA SOCIETA' COOPERATIVA

Via Mazzini, 65 – 74016 Massafra (TA)

Tel.: 0998805055 – Fax: 0998806251

Email: [info@bccmassafra.it](mailto:info@bccmassafra.it) sito internet: [www.bccmassafra.it](http://www.bccmassafra.it)

Registro delle Imprese della CCIAA di Taranto n° 149718

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 5586 - cod. ABI 07094

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A 160566

Aderente al Fondi di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

#### CHE COS'È IL CREDITO DOCUMENTARIO E LA LETTERA DI STAND-BY

L'operazione di credito documentario consiste nell'assunzione di un impegno da parte di una banca (Banca emittente), su ordine e per conto di un proprio Cliente (Ordinante), generalmente acquirente di merci, a seguito del quale tale banca effettuerà, o farà effettuare da propria Banca corrispondente, una prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione di effetto, ecc.) fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito, in favore di un terzo (Beneficiario), generalmente venditore delle merci oggetto della transazione sottostante, contro presentazione, da parte dello stesso venditore, di documenti commerciali relativi alla fornitura ed alla spedizione delle merci che risultino conformi ai termini ed alle condizioni previsti nel testo del credito.

Si tratta di una operazione assai diffusa nel commercio internazionale con la quale si realizza una marcata contestualità tra la fornitura della merce ed il suo pagamento con lo scambio, tramite le banche del venditore e del compratore, della documentazione inerente alla fornitura e alla spedizione della merce, documentazione di cui le banche controllano la conformità formale (omettendo quindi valutazioni di merito) secondo principi e regole consolidati facenti capo alle Norme della Camera di Commercio Internazionale.

La lettera di credito Stand-by (SBLC) è uno strumento che, come il credito documentario, prevede una valutazione di documenti per il suo utilizzo, ma nel quale è preminente la funzione di garanzia. La SBLC viene infatti attivata dal Beneficiario, presentando i documenti prescritti, solo nel caso in cui questi non abbia ricevuto il pagamento dal debitore (ordinante della SBLC) secondo i termini del contratto commerciale sottostante, ad esempio a mezzo bonifico bancario.

Le operazioni di cui sopra, Crediti Documentari e Stand-by Letter of Credit, sono disciplinate da specifiche Norme emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Nell'esecuzione di tali operazioni è prassi consolidata avvalersi di corrispondenti estere domiciliate nel Paese del venditore /esportatore.

#### Principali rischi

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:

- poiché l'operazione di credito documentario o la Lettera di credito Stand-by sono strumenti di pagamento che operano attraverso una obbligazione autonoma della banca rispetto all'operazione commerciale sottostante – condizionata cioè alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi - l'ordinante sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito per i quali la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo;
- le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

### CAMBI UTILIZZATI PER LE OPERAZIONI IN DIVISA ESTERA

A seguito dell'abolizione con legge del 12-8-1993 n. 312, del listino ufficiale dei cambi, le operazioni in divisa contro euro sono regolate in base al cambio di mercato. Presso i nostri sportelli il personale é a disposizione per fornire la quotazione aggiornata dei cambi.

<b>Crediti documentari import</b>
<b>in fase di emissione :</b>
- spesa fissa Euro 30,00;
- Commissione d'impegno 0,10% per mese o frazione di mese, calcolato sull'importo del credito per il periodo intercorrente fra la data di emissione del credito e la relativa scadenza (minimo euro 30,00).
<b>In fase di utilizzo:</b>
- Commissione di Utilizzo pari 0,30% dell'importo dei documenti presentati in applicazione del credito (minimo euro 30,00);
- Commissione per Pagamento Differito 0,10% per mese o frazione di mese, calcolato sull'importo dei documenti per il periodo intercorrente fra data di scadenza del credito e la data dell'effettivo pagamento (minimo euro 30,00)
<b>Variazione /modifica:</b>
Euro 35,00 se la modifica non riguarda ne l'importo ne la validità del credito, in caso contrario viene aggiunta la Commissione d'impegno applicando i parametri espressi nella fase di Emissione.
<b>Recupero spese Swift.:</b>
euro 10,00 per ogni messaggio prodotto.
<b>Mancato utilizzo:</b>
0,15% dell'importo del credito inutilizzato

<b>Crediti documentari Esport</b>
<b>In fase di notifica:</b>
- Spesa fissa Euro 35,00;
- Commissione di Conferma, a partire da 0,10% per mese o frazione calcolato sull'importo del credito per il periodo intercorrente fra la data di notifica e la data del regolamento.

<b>Ulteriori spese:</b>
- Eventuali altre spese reclamate dalla Banca corrispondente.

Per le restanti fasi lavorative, ossia dall'Utilizzo in poi, applichiamo per analogia le stesse condizioni sopra richiamate per i Crediti Import

## ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA' E RECLAMI

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca : Banca di Credito Cooperativo di Massafra-Via Mazzini, 65 – 74016 Massafra (TA) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Qualora per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

## LEGENDA

**Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC):** Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero dal 1929 ha elaborato delle Regole "Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari" che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le NUU. Pubblicazione 600 del 2007) sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento credito documentario e Stand-by Letter of Credit per quanto ad esse applicabili.

**Apertura** Trattasi del momento di emissione del credito documentario o della Stand-by letter of credit, e cioè quando la Banca emittente, su istruzioni dell'Ordinante (il richiedente il credito documentario) detta le condizioni alle quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito.

**Prestazione prevista dal credito** Quando vengono presentati documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito il Beneficiario si aspetta o il pagamento a vista o l'accettazione della tratta da parte della Banca che poi in forza di tale impegno effettuerà il pagamento della tratta alla scadenza oppure l'assunzione da parte della Banca di un impegno (non rappresentato da effetto) a pagare una certa somma alla scadenza. Nel caso di negoziazione, la Banca, diversa dalla banca emittente ed

autorizzata a ciò, “anticipa” Salvo Buon Fine i fondi al Beneficiario in attesa che la Banca emittente riceva i documenti ed effettui la copertura in via definitiva del suo impegno.

**Modifica** Indica la variazione dei termini del credito originario. Attenzione: le modifiche per essere valide devono essere

accettate esplicitamente dal Beneficiario (o chi ne ha il diritto) o altrimenti possono essere considerate accettate se, alla presentazione dei documenti, palesemente si determina dalla documentazione stessa che il Beneficiario ha accettato le modifiche proposte.

**Utilizzo** E' il momento in cui il Beneficiario presenta i documenti per riceverne la prestazione.

**Rischio Paese** Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese (per cause politiche, calamità naturali etc.)

**Cedente:** presentatore e beneficiario del titolo.

**Valuta/divisa:** moneta diversa da quella della Banca di negoziazione